

Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo integrativo



**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

15763-2018  
Cognome

RESPONSABILITA'  
PROFESSIONISTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -  
Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Rel. Consigliere -  
Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -  
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -  
Dott. ANNA MOSCARINI - Consigliere -

R.G.N. 511/2016

Cron. 15763

Rep. C.I.

Ud. 14/05/2018

PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 511-2016 proposto da:

GUENTHER FUCHS quale successore a titolo particolare  
di CASTELLACCIO SAS DI GUENTHER FUCHS SAS & CO IN  
LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato  
LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente  
agli avvocati ANTON MAIR, ALESSANDRO LA MARCA giusta  
procura speciale a margine del ricorso;

2018

1438

- ricorrente -

**contro**

ISOTTI GIANGUIDO elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato  
TEODORO CARSILLO, rappresentato e difeso  
dall'avvocato GIANFRANCO VIGNOLA giusta procura  
speciale a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 122/2015 della CORTE D'APPELLO  
SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il 04/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 14/05/2018 dal Consigliere Dott.  
ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato ALESSANDRO LA MARCA;

udito l'Avvocato GIANFRANCO VIGNOLA;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Guenther Fuchs ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la quale era stato rigettato nel merito e salva residuale riforma sulle spese, l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal notaio Gianguido Isotti per il rimborso delle tasse di registro di un atto di compravendita da lui rogitato, opposizione fondata sulla pretesa che detta tassa non fosse dovuta.

Assumeva infatti l'opponente che il rogito notarile che aveva per oggetto la compravendita di terreni e fabbricati agricoli costituiva l'esecuzione di un contratto di locazione finanziaria posto in essere da parti aventi la qualità di operatori economici; e che in ragione di ciò l'atto doveva essere assoggettato ad un regime fiscale più conveniente e consistente nel pagamento dell'IVA detraibile e non della tassa di registro proporzionale al valore dei beni; che il notaio omettendo di inserire nell'atto le circostanze sopra specificate e di allegare i documenti necessari in sede di registrazione aveva operato con negligenza professionale.

2. A sostegno del ricorso sono proposti otto motivi, tutti riferiti al vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360 n° 3 cpc; si propone altresì istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata ex art. 373 cpc.

Il controricorrente ha resistito.

Il Collegio ha deliberato che la decisione sia resa in forma semplificata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile per tardività.

Deve premettersi che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4.7.2015 e notificata il 21.10.2015.

Risulta, altresì, *per tabulas* che il ricorso in esame è stato notificato al contro ricorrente a mezzo posta elettronica certificata il 21.12.2015 con invio del messaggio alle ore 23.51.

1.1. L'art. 147 cpc, espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012, prevede che le notifiche effettuate dopo le ore 21,00 devono intendersi perfezionate il giorno successivo.

Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario - che trova fondamento nell'esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attività del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo - non trova applicazione in riferimento al disposto dell'art. 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalità telematica, dall'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, atteso che questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali" ( cfr. Cass. 21915/2017 ); ed ha altresì precisato che "in tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, l. n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente" ( cfr. Cass. 30766/2017 ).

2. Nel caso di specie, l'orario di trasmissione del messaggio di PEC ( 23,51 ) impone di ritenere che la notifica del ricorso si sia perfezionata il giorno successivo a quello in cui il c.d. termine breve ( di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza ), previsto dall'art. 325 co 2 cpc, era già spirato. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per tardività, in ragione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

3. . Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5200,00 per compensi, oltre ad accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 14.5.2018.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonella Di Florio

IL PRESIDENTE

Giacomo Travaglino

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
7 5 610. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA